

**COMUNE DI CASTEL IVANO**  
**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**  
***n. 108 del 28 giugno 2022***

**CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI**

**Sulle proposte di deliberazione di individuazione dei dipendenti beneficiari delle indennità per area direttiva previste dal C.C.P.L. dei lavoratori del Comparto Autonomie Locali area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018 e di individuazione posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità per mansioni rilevanti e dell'indennità di rischio ed attività disagiate per l'esercizio 2022;**

*Premesso che:*

- *con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.*
- *La Legge Regionale 24 maggio 2016, n. 3, ha disposto, con decorrenza 1 luglio 2016, l'estinzione del Comune di Ivano Fracena e la sua aggregazione al Comune di Castel Ivano;*
- *con le elezioni del 6 novembre è stato eletto il Consiglio Comunale del nuovo Comune di Castel Ivano;*

*Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 28/03/2020 al 27/03/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2 marzo 2020*

Richiamato l'accordo di settore 2006/2009 sottoscritto in data 08.02.2011, come modificato dall'art. 6 dell'accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018 per il triennio 2016/2018, dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali che disciplina le indennità per il personale dipendente destinate a remunerare attività di rilievo per l'Amministrazione;

Premesso che spetta all'ente individuare le posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di area direttiva ai sensi degli articoli 127 e 128 del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro 2016-2018 e, più specificatamente, ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di settore 8 febbraio 2011 e ss.mm.;

Visto l'art. 13 dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali dd. 08.02.2011, come modificato dall'art. 6 dell'accordo di settore d.d. 01.10.2018, dove prevede che al personale inquadrato nella categoria C livello base e nella categoria B livello evoluto che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti può essere corrisposta un'indennità annua;

Visto l'art. 129 del CCPL 01.10.2018 il quale prevede che "ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un'indennità da determinarsi in sede di accordo di settore;

Visto l'art. 15 dell'accordo di settore dei comuni e loro forme associative sottoscritto in data 08.02.2011, avente ad oggetto "Indennità di rischio e attività disagiate", ed in particolare il comma 3 il quale prevede che ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate, è corrisposta un'indennità da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di € 725,00 ed un massimo di € 1.320,00;

Esaminate le proposte di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:

- individuazione dei dipendenti beneficiari delle indennità per area direttiva previste dal C.C.P.L. dei lavoratori del Comparto Autonomie Locali area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018;
- Individuazione posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità per mansioni rilevanti e dell'indennità di rischio ed attività disagiate per l'esercizio 2022, determinazione indennità;

il sottoscritto Revisore dei Conti CERTIFICA, nell'ambito delle proprie competenze, la corretta applicazione delle norme contrattuali e la corretta definizione delle indennità contenute nelle proposte di deliberazione sopra richiamate.

28 giugno 2022

**IL REVISORE DEI CONTI**  
*(dott. Trentin Ruggero)*  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).